

L'AUTORIZZAZIONE PAESISTICA

La Regione Lombardia con Decreti n°6820 del 03.07.2009, n°9447 del 23.09.2009 e n°14545 del 30.12.2009 ha provveduto, ai sensi dell'art. 159, comma 1 del D.Lgs. n°42/2004 e s.m.i., a redigere gli elenchi degli Enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche loro attribuite dalla L.R. n°12/2005 e s.m.i.

La Provincia di Como ci comunica che i Comuni di Albiolo, Blessagno, Cabiato, Capiago Intimiano, Casasco Intelvi, Casnate con Bernate, Cavargna, Cusino, Dizzasco, Figino Serenza, Gera Lario, Grandate, Guanzate, Lomazzo, Magreglio, Maslianico, Novedrate, Pigra, Ponna, Proserpio, Rodero, San Bartolomeo Val Cavargna, San Fedele Intelvi, San Nazzaro Val Cavargna, Schignano, Sorico, Sormano, Trezzone, Valmorea, Val Rezzo, Valsorda, Villa Guardia non sono stati inclusi in detti elenchi, pertanto, ai sensi dell'art. 80, comma 6-bis, le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni, nonché le funzioni amministrative riguardanti i provvedimenti inibitori e di sospensione dei lavori, relative ai suddetti Comuni, a partire dal 1° Gennaio 2010 sono esercitate dalla Provincia.

Giova ricordare che dal 1° Gennaio la procedura per il rilascio delle autorizzazioni suddette è notevolmente cambiata.

Precedentemente la domanda si presentava in Comune ed entro sessanta giorni si poteva ottenere il parere della Commissione del Paesaggio, salvo richiederla alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio.

Rilasciata l'autorizzazione, il Comune la trasmetteva in Soprintendenza che aveva tempo sessanta giorni per annullarla, ma solo per motivi di illegittimità estrinseca e formale.

Con la nuova procedura la richiesta, accompagnata da una relazione tecnica, verrà inoltrata dal Comune alla Soprintendenza entro quaranta giorni dal ricevimento.

La Soprintendenza si pronuncia entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta ed il Comune, se subdelegato dalla Regione, rilascia o nega l'autorizzazione nei successivi venti giorni.

Il parere della Soprintendenza da obbligatorio è diventato preventivo, di merito e vincolante.

Se la Soprintendenza non si pronuncia nel termine di quarantacinque giorni, il Comune può convocare una Conferenza di Servizio che decide entro quindici giorni dalla convocazione.

Entro venti giorni dalla conclusione della Conferenza di Servizio, il Comune emette l'autorizzazione o il preavviso di rigetto.

Nel caso la Conferenza di Servizio non rispetti il termine di quarantacinque giorni o comunque in qualsiasi altro caso e per qualsiasi altro motivo, trascorsi sessanta giorni dal ricevimento degli atti da parte della Soprintendenza, il Comune rilascia l'autorizzazione o emette il preavviso di rigetto.

Anche se i termini possono essere interrotti, sia pure in modo irripetibile, una sola volta, per necessità di istruttoria, il tempo massimo necessario per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica è di centocinque giorni che diventano centoventi se subentra la Conferenza di Servizio.

Solo in seguito si potrà procedere con una D.I.A. oppure con il Permesso di Costruire.

Nei Comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti o quando il Responsabile del Procedimento evidenzia la complessità della pratica, i termini del procedimento edilizio sono raddoppiati e ovviamente possono essere interrotti sia pure una sola volta.

ing. Franco Gerosa